

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI DELLA CIRCOSCRIZIONE 7

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi del Regolamento della Città di Torino n. 363 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 marzo 2013 n. mecc. 2013 00113/002 esecutiva dall'08 aprile 2013, si applica agli orti urbani situati del complesso detto "Orti del Meisino-Borgata Rosa" e ne regola le modalità di assegnazione e di gestione.

ART. 2 ALTRE AREE

Nel territorio circoscrizionale potranno altresì essere individuate altre aree di dimensioni inferiori ai 2.500 metri quadrati per le quali potranno, ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Regolamento n. 363, essere stipulate convenzioni con associazioni del territorio e enti no profit per la gestione dell'area verde finalizzata alla tutela del territorio e alla realizzazione di iniziative aggregative, di animazione e restituzione sociale, educative, terapeutiche ed informative.

ART. 3 FINALITÀ

I singoli lotti componenti il complesso "Orti del Meisino-Borgata Rosa" sono assegnati per le finalità indicate dal Regolamento della Città di Torino n. 363, per contribuire a far uscire dall'isolamento persone anziane, creare solidarietà e aiutare le famiglie alla produzione di un reddito "in natura" aggiuntivo al proprio e favorire l'avvicinamento dei giovani all'orticoltura.

La Circostrizione 7 provvede a concedere i singoli lotti di terreno da destinarsi all'esclusivo uso di "orto urbano" con le modalità di gestione meglio specificate negli articoli seguenti e tramite bando pubblico approvato con deliberazione del Consiglio circoscrizionale.

ART. 4 INDIVIDUAZIONE DEGLI ASSEGNATARI

Il bando pubblico di cui al precedente articolo 3 definirà i requisiti necessari per la partecipazione e i criteri per la definizione della graduatoria per l'assegnazione dei singoli lotti.

Il complesso "Orti di Borgata Rosa-Meisino" si compone di 54 (cinquantaquattro) lotti-appezzamenti (d'ora in poi definiti semplicemente orti) di 100 mq ciascuno, e di 3 (tre) orti uniti tra loro e finalizzati ad attività educative e pedagogiche. Con il bando di cui al precedente articolo 3 saranno quindi assegnati:

- a) un numero non inferiore a trenta "orti sociali" a cittadini con reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente inferiore ad Euro 15.000,00 (limite che potrà essere modificato in relazione a eventuali variazioni del Regolamento cittadino);
- b) tra questi "orti sociali" quattro saranno assegnati a giovani maggiorenni con età non superiore ai trenta anni e con reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente inferiore ad Euro 15.000,00;
- c) tre orti uniti tra loro ad associazioni per progetti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali;
- d) i restanti orti potranno essere assegnati a cittadini anche con reddito calcolato ai fini ISEE superiore ad Euro 15.000,00 (in questo caso gli orti sono definiti "orti di prossimità) che contribuiranno con canoni di assegnazione più elevati di quelli previsti per gli "orti sociali".

Ad eccezione di quelli con finalità educative e assegnati ad associazioni, ciascun orto potrà essere concesso esclusivamente a singoli cittadini e non a gruppi. Al bando, potranno partecipare residenti maggiorenni nella Città di Torino, non proprietari di terreni agricoli nel territorio cittadino (l'assenza di tale circostanza è estesa anche ai componenti risultanti dallo stato di famiglia alla data di scadenza del bando).

Nell'ambito del medesimo nucleo familiare potrà essere presentata una sola domanda.

Il bando dovrà utilizzare i seguenti criteri per l'assegnazione degli orti sociali e di prossimità:

- reddito calcolato ai fini ISEE del richiedente;
- età del richiedente;
- altri aspetti quali la percentuale d'invalidità del richiedente o dei componenti il nucleo familiare;
- residenza nella Circostrizione 7;
- precedente condizione di assegnatario in orti urbani della Città.

Il bando potrà prevedere ulteriori criteri per la definizione dei punteggi.

In caso di pari punteggio, nella graduatoria sarà data precedenza alla maggiore vicinanza dell'abitazione o del luogo di lavoro all'orto e a chi nel precedente bando riferito al complesso "Orti di Borgata Rosa-Meisino non avesse ottenuto l'assegnazione ancorché provvisto dei requisiti utili al suo inserimento in graduatoria.

Chi già coltivasse ad orto un terreno comunale sarà tenuto in evidenza al momento della assegnazione nel caso detto terreno gli venga sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dalla Città o per conto di essa.

Per la definizione della graduatoria riferita agli orti con finalità educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali di cui al precedente art. 4 comma 2, punto c), il bando dovrà individuare criteri riguardanti la qualità del progetto, le modalità di gestione e le attività proposte.

ART. 5 MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DURATA

Si procederà alla concreta individuazione degli orti assegnati sulla base della graduatoria scaturita dal Bando. In caso di assegnazione ad un titolare di precedente occupazione questi avrà facoltà di rioccupare il precedente orto; nel caso non intendesse avvalersi di tale facoltà potrà scegliere, secondo l'ordine di graduatoria, tra gli orti che resteranno liberi.

L'assegnazione degli orti avrà luogo con provvedimento dirigenziale e decorrerà dalla data di esecutività del detto provvedimento)

L'occupazione avrà durata quinquennale e non sarà rinnovabile alla scadenza.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca della assegnazione ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento, si procederà a nuova assegnazione per il periodo restante sino alla scadenza dei cinque anni, utilizzando la graduatoria approvata.

L'assegnazione sarà personale e perciò la conduzione non potrà essere demandata a terzi. In caso di decesso del assegnatario, i componenti risultanti dallo stato di famiglia (in possesso dei requisiti previsti dal bando) potranno presentare entro 90 giorni richiesta di subentro nella assegnazione per il periodo sino alla scadenza naturale della precedente assegnazione;

L'assegnatario non potrà subaffittare né concedere a terzi l'uso dell'orto, pena la revoca dell'assegnazione L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario o da suoi familiari risultanti dallo stato di famiglia.

L'orto non è cedibile né trasmissibile a terzi a nessun titolo salvo che per periodi di assenza per lavoro o malattia dell'assegnatario, il quale è tenuto a comprovare i motivi dell'assenza e segnalare il nominativo della persona che per quel periodo (massimo 3 mesi in un anno) si occuperà dell'orto stesso. Se al termine del citato periodo l'assegnatario non riprende attivamente la gestione dell'orto, questo verrà riassegnato.

Il presente Regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato prima della assegnazione da ogni assegnatario.

ART. 6 COMITATO DI GESTIONE

Gli orti urbani saranno gestiti da un Comitato di Gestione, eletto dagli assegnatari e composto da 5 persone con funzione rispettivamente di Presidente, Vice Presidente e Cassiere e n. 3 Consiglieri.

Il Comitato di Gestione, nominato con determinazione dirigenziale, avrà le seguenti funzioni:

- contribuire, anche mediante assemblee periodiche, al mantenimento di un clima di buona collaborazione tra i assegnatari e dirimere eventuali contenziosi;
- raccogliere segnalazioni da parte dei assegnatari;
- svolgere un'attenta vigilanza sul rispetto della normativa in tema di orti urbani;
- segnalare alla Circostrizione eventuali anomalie, problematiche o necessità manutentive;
- garantire l'organizzazione delle parti comuni descritte all'art. 10;
- collaborare con la Circostrizione alla corretta conduzione degli orti;
- essere intestatario delle bollette relative all'energie elettrica e assolvere al pagamento delle stesse.

Il Comitato di Gestione, secondo modalità da stabilirsi dovrà provvedere a costituire un piccolo fondo fra gli aderenti per fare fronte a spese di ripristino per eventuali danneggiamenti, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativamente agli appezzamenti assegnati.

ART. 7 – COMMISSIONE DI CONTROLLO

Ad assegnazioni avvenute, viene istituita una Commissione di Controllo per la gestione degli orti, presieduta dal Presidente della Circoscrizione o da un suo delegato ed integrata dal presidente del Comitato di gestione e da 1 rappresentante della competente Sezione di Polizia Municipale, nominati con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale su proposta del Presidente.

ART. 8 - CANONE DI ASSEGNAZIONE

Il canone annuo per ciascun orto sarà di 0,50 euro/mq nel caso in cui il reddito calcolato ai fini ISEE dell'assegnatario sia inferiore ad Euro 15.000,00 e di 2 euro/mq nel caso in cui il reddito calcolato ai fini ISEE dell'assegnatario sia superiore ad Euro 15.000,00.

Gli assegnatari dovranno versare il canone alla cassa della Circoscrizione 7 in due rate semestrali anticipate per il periodo dalla assegnazione (5 anni) entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno.

Il reddito calcolato al fini ISEE deve essere dimostrato al momento della procedura di bando di assegnazione o in occasione di eventuali subentri di cui all'art. 5 comma 4.

In considerazione delle loro finalità, educative, terapeutiche, pedagogiche e culturali non si prevede canone per gli orti di cui al precedente punto c) comma 2 art. 4.

ART. 9 – UTENZE

La fornitura d'acqua per l'irrigazione degli orti sarà assicurata dalla Città mediante punti per il prelievo. I assegnatari si accolleranno i costi a consumo delle utenze relative all'energia elettrica, secondo quanto stabilito dal Comitato di Gestione, ed eventuali altri costi derivanti dall'utilizzo dell'acqua; in caso di un suo prosciugamento gli assegnatari dovranno provvedere ad accollarsi i costi relativi al consumo dell'acqua potabile.

Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas.

Il contatore dell'energia elettrica è identificato con matricola 17437 e serve quale alimentazione della pompa dell'acqua. Attualmente il contratto è intestato al privato e sarà direttamente volturato ad ogni scadenza di assegnazione (cinque anni) dal vecchio al nuovo Presidente del Comitato di Gestione senza oneri per la Città.

ART. 10 - PARTI COMUNI

Gli assegnatari sono solidalmente obbligati alla pulizia, alla corretta manutenzione delle parti comuni e al pagamento delle bollette relative all'energia elettrica e ad ogni altra spesa relativa all'acqua.

Gli stradini dovranno essere tenuti puliti e sgombri da macerie, manufatti, rifiuti, fogliame, sterpaglie, ecc; non dovranno presentare buche od ostacoli.

Il servizio igienico collocato all'esterno degli orti dovrà essere mantenuto in buone condizioni igieniche.

Sarà cura del Comitato di Gestione organizzare gli assegnatari per garantire la pulizia e la corretta manutenzione delle suddette parti comuni.

ART. 11 – MODALITA' DI CONDUZIONE DELL'ORTO

Ciascun orto viene consegnato nello stato di fatto in cui si trova.

Ciascun assegnatario dovrà provvedere alla pulizia e corretta manutenzione dell'orto concessogli, evitando accumuli di rifiuti di qualunque genere che dovranno essere prontamente smaltiti. Il capanno degli attrezzi fornito dalla Città dovrà essere conservato in buono stato di manutenzione, compresa la sua riverniciatura periodica secondo specifiche tecniche (qualità e tipo di materiali per la sua eventuale riparazione, vernici, ecc.) che saranno impartite dalla Circoscrizione 7.

Non è consentita la costruzione di muretti di delimitazione tra i vari orti e le eventuali aree di camminamento interno agli orti dovranno essere esclusivamente in terra battuta.

Non si dovranno in alcun modo alterare la dotazione della struttura: recinzione, capanno ricovero per gli attrezzi ed eventuali impianti. Non è consentito pertanto edificare altre strutture in legno, muratura o altro materiale. Non è consentito depositare all'interno dell'area assegnata materiali o arredi vari (tavoli, sedie, ombrelloni, gazebo ecc).

Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre, previa diffida e fatti salvi eventuali altri provvedimenti, la revoca dell'assegnazione.

ART.12 MODALITA' COLTIVAZIONE ORTICOLA

Sull'area assegnata potrà essere svolta esclusivamente coltivazione orticola pur se è ammessa la coltivazione di fioriture annuali. In ogni caso, la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o avere scopo di lucro ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio.

Gli orti dovranno essere coltivati biologicamente ed è pertanto vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari, ecc.) che possono arrecare danno all'ambiente. L'uso di tali prodotti comporterà la revoca dell'assegnazione.

In nessun caso potranno essere utilizzati prodotti che possano in qualche modo recare danno alle persone, animali, suolo e al sottosuolo

In ogni caso non dovrà arrecarsi alcun disturbo ai fondi confinanti e pertanto:

- non è consentita l'accensione di fuochi o braci;
- non è consentita la piantumazione di rampicanti e/o di ortaggi a sviluppo ingombrante (es.. zucche, zucchini, fagioli rampicanti, ecc...) ad una distanza inferiore a mt. 1 dal confine con i fondi vicini o che, causa la loro estensione in altezza, possano provocare ombreggiatura verso i medesimi;
- è consentita esclusivamente la presenza di un albero da frutta la cui altezza non deve superare i mt. 3 di altezza ed i rami non devono alcun modo creare problemi agli orti confinanti;
- in caso di presenza di pergolato il medesimo deve avere un'altezza pari a quella del capanno-attrezzi, una superficie massima di mq. 10, deve essere posto in adiacenza al deposito attrezzi;
- è consentito il posizionamento di piastrelle che devono avere le medesime caratteristiche tecniche di quelle a suo tempo posizionate dal Settore Verde – solo appoggiate al terreno e non cementate – esclusivamente sotto il pergolato o, in mancanza di quest'ultimo, comunque per una superficie sempre inferiore a mq. 10;
- è consentito, nel periodo dal 15 ottobre al 30 marzo, il posizionamento di una serra a tunnel avente altezza massima equivalente all'altezza della rete di recinzione, decorso detto periodo può essere mantenuta la struttura in ferro ma dovrà essere eliminato il telo di copertura in plastica; tutte le serre dovranno essere posizionate nello stesso senso in direzione nord/sud;
- è consentita la presenza di una fossa avente dimensioni massime di mt. 1 x mt. 0,50 e prof. di circa 30-40 cm. da utilizzare per il compost ma non per il deposito di letame che comunque non potrà mai essere stoccato all'interno dell'area assegnata.

Nell'area assegnata non potranno essere ricoverati né tenuti in forma stabile animali e non potrà esservi svolta alcuna forma d'allevamento.

ART. 13 RICONSEGNA DELL' ORTO

L'assegnatario dovrà procedere alla riconsegna dell'orto:

- allo scadere del periodo di assegnazione;
- nelle ipotesi di cui al seguente art.15 del presente Regolamento.

L'orto dovrà essere riconsegnato entro 15 giorni dal verificarsi delle predette circostanze. In caso di decesso dell'assegnatario l'onere della corretta riconsegna alla Circostrizione dell'orto farà carico all'erede, (fatta salva l'ipotesi di cui all' art. 5).

L'area dovrà essere riconsegnata sgombra da persone e/o cose ed in adeguato stato manutentivo.

Nel caso di colture in corso non potrà accamparsi alcun diritto né esigere indennizzo né dalla Città/Circostrizione o dal subentrante. Tali colture non dovranno essere rimosse né danneggiate.

ART. 14 - MANLEVA DELLA CITTA'

La Città non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi a fatti connessi direttamente o indirettamente al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. La Città resterà pertanto sollevata da ogni responsabilità in merito.

ART. 15 - DECADENZA E REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE

L'assegnazione dell'orto decadrà (automaticamente):

- nel caso in cui l'assegnazione, fatto salvo l'esercizio di ogni altra azione civile o penale nei confronti del trasgressore, sia frutto di dichiarazione mendace sul proprio stato e che abbia dato adito all' assegnazione dell'area;

- il conduttore abbia spostato la propria residenza in altro Comune;
- in ogni altro caso in cui, a seguito di controlli effettuati non siano più possedute le condizioni originarie che hanno dato luogo all' assegnazione.

L'assegnazione potrà essere revocata, con atto dirigenziale e previa diffida, per le inadempienze o violazioni a quanto indicato nei precedenti articoli 10, 11 e 12.

ART. 16 – REVOCA DELLA ASSEGNAZIONE PER MOTIVI D'INTERESSE PUBBLICO

L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.

ART. 17 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Circostrizionale 24 luglio 2008 n. mecc. 2008-04717/90, potrà essere modificato con provvedimenti adottati successivamente dal Consiglio Circostrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e/o suggerimenti. (Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari).